Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 108 del 30 aprile 1965

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 30 aprile 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1965, n. **373**.

Conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1965, n. **374**.

Conglobamento dell'indennità mensile nello stipendio dei magistrati ordinari, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1965, n. **373**.

Conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli stipendi, le paghe e le retribuzioni di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti con quelli indicati, per ogni qualifica, grado, categoria o classe, nelle tabelle da *A* a *G* allegate al presente decreto. Per le funzioni, qualifiche, gradi, categorie o classi non richiamati nelle nuove tabelle vale lo stipendio o paga previsto nelle tabelle stesse per la posizione nella quale competeva al 31 dicembre 1964 eguale trattamento lordo per stipendio o paga e per assegno temporaneo.

Art 2.

Le nuove misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente articolo 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui compensi per lavoro straordinario, sulla gratificazione a titolo di 13ª mensilità, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo previsto dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, sulle ritenute erariali e, salvo quanto previsto nei successivi articoli, sulle indennità, assegni, cottimi, soprassoldi o compensi comunque denominati commisurati allo stipendio, paga o retribuzione.

Ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, continuano ad essere considerati gli stipendi, le paghe e le retribuzioni, nonchè gli altri eventuali emolumenti pensionabili, in vigore al 31 dicembre 1964. Gli stessi stipendi, paghe e retribuzioni continuano ad essere considerati ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale è dovuto il trattamento economico di sfollamento.

Art. 3.

Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi e da retribuire secondo le modalità ed i criteri previsti dalle vigenti disposizioni, non possono superare il numero di 36 ore mensili per ciascun impiegato delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, e di 45 ore mensili per il personale delle carriere ausiliarie.

La spesa massima mensile per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione e qualifiche equiparate, al personale ausiliario, a quello dei ruoli aggiunti ed a quello non di ruolo, non potrà eccedere la somma pari al corrispettivo di 18 ore mensili, per ciascuna unità di detti personali.

In relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, aventi carattere straordinario e contingente, il Ministro per il tesoro può autorizzare nell'anno finanziario, disponendo le occorrenti variazioni di bilancio, prestazioni straordinarie in eccedenza ai limiti mensili di orario e di spesa previsti dai precedenti commi, fino ad un massimo del 50 per cento dei limiti stessi e per una spesa complessiva non eccedente l'importo annuo di lire 4.000 milioni.

Per il personale delle Amministrazioni dello Stato, appresso indicato, il numero di ore di lavoro straordinario, previsto da particolari norme di legge o di regolamento, è modificato come segue:

a) 36 ore mensili, per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e per quello della Corte dei conti, indicato nell'art. 19 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

b) 72 ore mensili, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, in applicazione dell'articolo 25 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e successive proroghe;

c) 72 ore mensili, per il personale della carriera ausiliaria in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282;

d) 39 ore mensili, salvi i casi indicati dall'art. 18, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, per il personale operaio delle Amministrazioni dello Stato;

e) 36 ore mensili per gli impiegati e 45 ore mensili per gli agenti, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'art. 11 della legge 27 maggio 1961, n. 465;

f) 36 ore mensili, salve particolari necessità di servizio, in applicazione dell'art. 37 della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Per il personale statale non indicato nel precedente comma, chiamato a compiere, in virtù di particolari norme di legge o di regolamento, prestazioni straordinarie in limiti superiori a quelli di carattere generale stabiliti nei primi due commi del presente articolo, il numero di ore mensili previsto dalle norme stesse è ridotto del 25 per cento.

Il numero di ore di lavoro straordinario indicato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e successive mo-

dificazioni, per l'attribuzione dell'indennità di Gabinetto, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, è modificato come segue:

a) 60 ore mensili, per il personale con qualifica non inferiore a ispettore generale e qualifiche equiparate;

b) 69 ore mensili, per il personale con qualifica di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate;

c) 72 ore mensili per il personale con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate.

L'indennità di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, dovuta al personale per le prestazioni inerenti ai lavori dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, è ragguagliata a quella prevista dal precedente comma.

La riduzione del 25 per cento si applica anche alle indennità, agli assegni ed ai compensi, comunque denominati, non indicati nel presente articolo, commisurati ad un numero di ore di lavoro straordinario.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale appresso indicato delle seguenti aziende autonome dello Stato:

a) Amministrazione dei Monopoli di Stato - personale degli stabilimenti per la lavorazione dei generi di monopolio;

b) Azienda nazionale autonoma delle strade - personale addetto ai servizi di sgombero neve e di ripristino del transito lungo le strade statali;

c) Azienda autonoma ferrovie dello Stato - personale di esercizio;

d) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - personale addetto ai servizi esecutivi;

e) Azienda di Stato per i servizi telefonici - personale addetto ai servizi esecutivi.

La spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, da tutto il personale delle Aziende e Amministrazioni indicate nel precedente comma, non deve superare quella sostenuta nell'esercizio 1963-64 e per il personale dell'Azienda delle poste e delle telecomunicazioni lo stanziamento che risulterà inscritto in bilancio per l'anno 1965.

Art. 4.

Le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compreso l'assegno personale di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e gli altri assegni analoghi, che per effetto del presente decreto siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle che incidevano al 31 dicembre 1964, sono maggiorate del 6,98 o del 2,52 per cento, a seconda che la nuova aliquota di incidenza per ricchezza mobile risulti, rispettivamente, dell'8 o del 10 per cento. Negli stessi casi, le indennità relative a missioni o trasferimenti di sede di cui alla legge 16 aprile 1961, n. 291, e le altre analoghe indennità assoggettate a ritenute erariali limitatamente al 40 per cento del loro importo, sono invece maggiorate, rispettivamente, del 2,61 e dello 0,93 per cento.

Sui nuovi importi lordi risultanti dall'applicazione del precedente comma si opera l'arrotondamento per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a 10 centesimi di lira per le competenze orarie.

Art. 5.

L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono ridotte alle seguenti misure mensili lorde:

	Celibe lire	Ammogliato lire
Generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti . . .	127.900	135.900
Generale di divisione e gradi corrispondenti	115.340	123.340
Generale di brigata e gradi corrispondenti	82.920	90.920
Colonnello e gradi corrispondenti	63.080	71.080
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	42.110	50.140
Maggiore e gradi corrispondenti	27.890	15.800
Capitano e gradi corrispondenti	30.750	39.750
Tenente e gradi corrispondenti	25.610	36.310
Sottotenente e gradi corrispondenti:		
a) delle categorie del congedo trattenuto o richiamato a domanda	22.000	32.000
b) delle categorie del congedo in servizio di prima nomina . . .	21.000	28.000
c) a carriera limitata e delle categorie del congedo trattenuto o richiamato d'autorità	20.400	30.400
d) in servizio permanente	19.100	26.100

Art. 6.

L'indennità militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato e la indennità di servizio speciale dovuta ai sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridotte alle seguenti misure mensili lorde:

	Celibe lire	Ammogliato lire
Aiutante di battaglia e gradi corrispondenti	21.240	25.520
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	19.650	23.930
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	16.870	20.870
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	15.380	19.380
Sergente maggiore, brigadiere e gradi corrispondenti	13.890	17.890
Vice brigadiere	11.650	15.650
Sergente	10.530	14.980

Art. 7.

L'indennità militare speciale dovuta ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri ed agli appuntati e carabinieri dell'Arma stessa nonchè al personale dei gradi corrispondenti del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza dovuta al personale dei corrispondenti gradi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato sono fissate nelle misure vigenti al 31 dicembre 1962. Nelle stesse misure è dovuta l'indennità militare speciale spettante ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Le misure dell'indennità mensile di servizio antincendi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, sono rideterminate con i criteri previsti dall'art. 77 della legge 13 maggio 1961, n. 469, tenendo conto delle nuove misure dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza stabilite nel primo comma del presente articolo.

Art. 8.

L'indennità mensile di cui all'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed alle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato e l'indennità di servizio speciale dovuta ai vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridotte ai seguenti importi mensili lordi:

	Celibi lire	Ammogliati lire
Appuntato e gradi corrispondenti	5.810	8.010
Carabiniere in servizio continuativo e gradi corrispondenti e vigile permanente con almeno nove anni di servizio	5.830	8.030
Carabiniere in altre posizioni e gradi corrispondenti e vigile permanente con meno di nove anni di servizio	7.830	10.030

Per il personale di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, e per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamato o trattenuto ai sensi della legge 1° settembre 1940, n. 1373, le indennità di cui al primo comma del presente articolo sono corrisposte nella misura spettante ai pari grado del Corpo di appartenenza in servizio continuativo ed in altre posizioni a seconda che il personale predetto abbia compiuto una anzianità di servizio, rispettivamente, non inferiore ed inferiore ai nove anni.

Per i vigili volontari ausiliari di leva, le indennità di cui al precedente comma restano fissate nelle misure mensili lorde in vigore al 31 dicembre 1964.

Resta ferma la misura dell'indennità giornaliera degli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che prestino servizio presso le Amministrazioni finanziarie con diritto all'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1162, le indennità di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 8 continuano ad essere corrisposte nelle misure indicate nell'art. 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 41.

Nei confronti del personale di cui al precedente comma, l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, è ridotto di un importo pari alla differenza tra le misure dell'indennità militare o delle indennità mensili previste dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 26 gennaio 1963, n. 41, e quelle stabilite nei precedenti articoli 5, 6 e 8.

Art. 10.

Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali — a titolo di indennità militare o di indennità speciale di pubblica sicurezza o di indennità di servizio speciale, e di indennità militare speciale o di indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza o di indennità mensile di servizio antincendi — non raggiunga l'importo del trattamento mensile lordo del personale civile di corrispondente ex coefficiente di stipendio — a titolo di compenso mensile per lavoro straordinario, calcolato in misura di 18 ore, e di assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 175 — la differenza viene attribuita a titolo di assegno personale riliquidabile a seguito di promozione.

Ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al comma precedente si tiene conto delle misure dell'indennità militare o dell'indennità speciale di pubblica sicurezza o dell'indennità di servizio speciale stabilita nel precedente art. 6, anche se il sottufficiale, in quanto fruisca dell'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, goda dell'indennità militare o indennità speciale di pubblica sicurezza o indennità di servizio speciale nelle misure indicate nell'art. 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 41.

Art. 11.

Gli assegni mensili o giornalieri di lire 70 per unità di coefficiente di stipendio, l'indennità ministeriale di cui alla legge 19 luglio 1960, n. 776, l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, ed ogni altra indennità, assegno o compenso, comunque denominati, commisurati agli stipendi, paghe e retribuzioni e destinati ad essere in questi conglobati, in tutto o in parte, a norma dell'articolo 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, restano fermi nelle misure in vigore al 31 dicembre 1964, salvo l'eventuale maggiorazione prevista al precedente articolo 4 del presente decreto.

Ai fini di quanto previsto dalla legge 28 luglio 1961, n. 722, per la conversione in valuta locale ad un cambio di favore di parte dello stipendio dovuto al personale che presta servizio nelle località estere di confine con l'Italia, le nuove misure nette degli stipendi, paghe o retribuzioni conglobati si riducono di un importo pari all'assegno temporaneo netto spettante al 31 dicembre 1964.

Art. 12.

Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai maestri elementari non di ruolo, si considera lo stipendio iniziale spettante al maestro elementare straordinario (prima classe di stipendio) di cui alla tabella *C* allegata al presente decreto.

Per la determinazione dei premi, delle indennità, dei compensi e degli assegni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, ed all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, quale risulta modificato dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, fermi restando i criteri previsti dagli stessi articoli e salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, si considerano gli stipendi previsti dalla tabella *C* allegata al presente decreto.

Le locuzioni « alla metà » e « della metà » di cui agli articoli 2, terzo comma, 4, quinto comma e 6, secondo comma ed all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 sono sostituite dalle altre « al 38 per cento » e « del 38 per cento ». E' del pari sostituita, nell'art. 10, lettera *a*) dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, modificato dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, la locuzione « ad un dodicesimo » con l'altra « ad un sedicesimo ».

Art. 13.

Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai professori incaricati e supplenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, si considerano gli stipendi iniziali spettanti ai professori straordinari (prima classe di stipendio) della stessa cattedra o equiparata previsti dalla tabella *C* allegata al presente decreto.

Agli stessi fini, per gli insegnanti tecnico-pratici e per gli insegnanti non di ruolo d'arte applicata si considerano gli stipendi iniziali (prima classe di stipendio) stabiliti per i corrispondenti insegnanti di ruolo nella tabella *C* allegata al presente decreto.

In ragione del 38 per cento della nuova misura oraria risultante dall'applicazione della norma contenuta nel primo comma del presente articolo, sono determinati i compensi di cui all'art. 16 terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

Tali compensi sono corrisposti soltanto per le ore di insegnamento impartite oltre le 18 settimanali e sono fissati per gli insegnanti di ruolo, avendo riguardo allo stipendio in godimento, e per gli insegnanti non di ruolo, alla retribuzione di cui i medesimi fruiscono, con esclusione in entrambi i casi degli aumenti periodici.

Per il professore incaricato o supplente che riveste un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici, la misura oraria della retribuzione è determinata in ragione del 38 per cento di quella risultante dall'applicazione del primo comma del presente articolo.

La retribuzione del personale non insegnante non di ruolo delle scuole od istituti di istruzione secondaria ed artistica e quella del personale non insegnante incaricato delle scuole ed istituti di istruzione artistica sono fissate in misura pari allo stipendio iniziale spettante, in applicazione del presente decreto, al corrispondente personale di ruolo.

Ai fini della determinazione degli aumenti periodici della retribuzione del personale non insegnante non di ruolo di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Le locuzioni « un trentaseiesimo » ed « un diciottesimo » indicate nell'art. 3 della legge 14 novembre 1962, n. 1617, sono sostituite dalle altre « un quarantottesimo » ed « un ventiquattresimo ».

Art. 14.

Agli incaricati esterni universitari è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 2.332.700, se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie, o se docenti confermati, o se incaricati della direzione di un istituto; di lire 2.012.500 se liberi docenti; di lire 1.274.500 se cultori della materia.

La retribuzione per il secondo incarico eventualmente conferito è calcolata in ragione del 38 per cento della retribuzione spettante ai sensi del primo comma; quella inerente al terzo incarico eventualmente conferito è calcolata in ragione del 19 per cento della stessa retribuzione di cui al primo comma.

Per gli incarichi di insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato e, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato, la retribuzione è calcolata in ragione del 38 per cento di quella indicata nel primo comma.

Per gli incarichi previsti dal secondo e terzo comma, la retribuzione non è suscettibile di aumenti periodici.

La retribuzione annua lorda degli assistenti universitari incaricati è fissata in lire 1.129.500; per l'incarico di assistente conferito nei particolari casi previsti dal quinto comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, la retribuzione è fissata in ragione del 38 per cento di quella predetta.

Art. 15.

Il personale civile al quale sia conferito un incarico di insegnamento presso l'Accademia navale o l'Accademia aeronautica è retribuito con le modalità e nelle misure stabilite dal precedente articolo 14, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

Art. 16.

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 11, 12, 13, 14 e 15 le aliquote di stipendio, paga o retribuzione, anche se riferite ad importi giornalieri od orari, assunte dalle vigenti disposizioni per la determinazione delle misure di indennità, assegni, soprassoldi, cottimi o compensi comunque denominati, sono ridotti del 25 per cento.

Le nuove misure delle indennità, assegni, soprassoldi o compensi comunque denominati derivanti dalle variazioni stabilite nel presente articolo e nei precedenti articoli 12, 13, 14 e 15 sono arrotondate per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a dieci centesimi di lira per le competenze orarie e non possono essere in nessun caso inferiori a quelle che risultavano al 31 dicembre 1964.

Le variazioni di aliquote previste dal presente articolo non si applicano nel caso in cui le indennità, assegni, soprassoldi o compensi risultavano al 31 dicembre 1964 integrati da corrispondenti aliquote dell'assegno temporaneo.

Le tariffe dei cottimi ed i criteri di ripartizione del relativo guadagno nel cottimo collettivo, nonchè le misure dei soprassoldi giornalieri, di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90, saranno rideterminate, con effetto 1° gennaio 1965, con la procedura e le modalità previste dai predetti articoli 21 e 22.

Art. 17.

L'assegno personale previsto dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, e gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, di paga o di retribuzione, o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti per effetto della sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni prevista dal precedente art. 1.

Art. 18.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle quali sia fatto riferimento ai coefficienti di stipendio di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni, si ha riguardo, per ogni funzione, qualifica, grado, categoria o classe, al corrispondente coefficiente in atto al 31 dicembre 1964.

Art. 19.

Sono soppressi:

a) l'assegno temporaneo di cui all'art. 1 della legge 30 gennaio 1963, n. 43 ed alle leggi 28 gennaio 1963, numeri 20, 27 e 30; 6 febbraio 1963, n. 45; 9 febbraio 1963, n. 78, o alle altre disposizioni a favore del personale cui è applicabile il presente decreto;

b) l'assegno personale di cui all'art. 5 della legge 30 gennaio 1963, n. 43.

Art. 20.

L'aliquota di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, è elevata, nei confronti dei dipendenti il cui provvedimento di cessazione dal servizio abbia effetto dal 1° gennaio 1965 o successivamente, nonchè dei loro aventi diritto, ad un ventesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo o paga o retribuzione, per quanti sono gli anni di servizio computabili.

L'aliquota da prendersi a base per la determinazione della indennità di buonuscita a carico dell'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato è stabilita, per le cessazioni dal servizio aventi la medesima decorrenza indicata nel primo comma, nella misura di un ventesimo dell'80 per cento dell'importo annuo delle competenze previste dall'art. 1, primo comma, della legge 27 febbraio 1960, n. 182, per ogni anno di servizio computabile.

Art. 21.

Ai fini del raffronto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, per la determinazione del trattamento economico spettante al personale operaio ed impiegatizio che presta la propria opera presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato in forza dell'art. 4 del decreto medesimo, nonchè ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ed opere per conto dell'Azienda stessa e delle altre Amministrazioni autonome dello Stato, esclusi i servizi di cui all'art. 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, continuano a considerarsi le misure della paga o dello stipendio base e, ove già consentito dalle disposizioni in vigore, dell'assegno temporaneo spettanti al 31 dicembre 1964.

Nei casi in cui venga considerato anche l'assegno temporaneo, la paga base tabellare del contratto di lavoro della categoria da assumere ai fini del medesimo raffronto deve essere aumentata degli stessi miglioramenti retributivi, conseguiti dai dipendenti delle imprese appaltatrici nei corrispondenti settori privati, già indicati dall'art. 3 della legge 6 febbraio 1963, n. 45, fermo restando il criterio di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1965.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1965

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 179. — VILLA

TABELLA *A*

Stipendi del personale civile dello Stato delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie

QUALIFICA	Stipendi annui lordi			
	Ministeri (1)	Ferrovie dello Stato (2)	Amministrazione poste e telecomunicazioni e Azienda telefoni	Amministrazione monopoli di Stato
a) Carriera direttiva				
Ambasciatore	4.171.300	—	—	—
Capo della polizia Prefetto di I classe Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di I cl. Ragioniere generale dello Stato Direttore generale F.S. e Monopoli	3.895.600	3.895.600	—	3.895.600
Prefetto Direttore generale Ispettore generale Vice direttore generale, Direttore centrale di I cl., Direttore compartimentale di I cl. Direttore centrale e Direttore compartimentale F.S.	3.619.900	3.619.900	3.619.900	3.619.900
Ispettore generale Ispettore capo superiore F.S. Ispettore generale tecnico Monopoli	2.693.400	2.693.400	2.693.400	2.693.400
Direttore di divisione Ispettore capo F.S. Ispettore superiore tecnico Monopoli	2.012.500	2.012.500	2.012.500	2.012.500
Direttore di sezione Ispettore principale F.S. Ispettore amministrativo Monopoli	1.620.000	1.689.900	1.620.000	1.620.000
Consigliere di I cl. Ispettore di I cl. F.S. Consigliere tecnico I cl. Monopoli	1.299.000	1.437.000	1.361 700	1.361 700
Consigliere di II cl. Ispettore F.S. Consigliere tecnico Monopoli	1.129.500	1.240.900	1.173.400	1.173.400
Consigliere di III cl. Vice consigliere Monopoli	923.600	—	956.600	956.600
b) Carriere di concetto				
Segretario capo Perito capo Monopoli	2.012.500	—	2.012.500	2.012.500
Segretario principale Segretario superiore I cl. Segretario tecnico superiore I cl. e Revisore superiore I cl. F.S.: Perito principale I cl. Monopoli	1.620.000	1.689.900	1.620.000	1.620.000
Primo segretario Segretario superiore, Segretario tecnico superiore e Revisore superiore F.S.. Perito principale II cl. Monopoli	1.299.000	1.437.000	1.361 700	1.361 700
Segretario Segretario capo, Coadiutore capo, Segretario tecnico capo, Coadiutore tecnico capo e Revisore capo F.S.: Perito Monopoli	1.129.500	1.221.000	1.173.400	1.173.400

(1) Comprende anche il personale dell'A.N.A.S.
(2) Personale direttivo e degli uffici.

QUALIFICA	Stipendi annui lordi			
	Ministeri (1)	Ferrovie dello Stato (2)	Amministrazione poste e telecomunicazioni e Aziende telefoni	Amministrazione monopoli di Stato
Segretario aggiunto Segretario principale, Coadiutore principale, Segretario tecnico principale, Coadiutore tecnico principale e Revisore principale F.S.; Perito aggiunto I cl. Monopoli	923.600	1.027.200	956.600	956.600
Vice segretario Segretario coadiutore, Segretario tecnico e Coadiutore tecnico F.S.; Perito aggiunto di II cl. Monopoli	842.600	910.800	869.600	869.600
c) Carriere esecutive				
Archivista superiore Aiutante capo	1.299.000	—	—	—
Archivista capo Applicato capo e applicato tecnico capo F.S.; Capo tecnico I cl. Monopoli	1.129.500	1.171.600	1.131.600	1.173.400
Primo archivista Applicato principale, Applicato tecnico principale e Applicato principale stenodattilografo F.S.; Capo tecnico II cl. Monopoli	923.600	971.900	923.600	956.600
Archivista Applicato, Applicato tecnico e Applicato stenodattilografo F.S.; Capo tecnico aggiunto Monopoli	842.600	857.800	842.600	869.600
Applicato Aiuto applicato, Aiuto applicato tecnico e Aiuto applicato stenodattilografo F.S.	724.000	752.200	724.000	724.000
Applicato aggiunto	655.000	—	655.000	655.000
d) Carriere ausiliarie				
Commesso capo Aiutante e Infermiere I cl. F.S.	724.000	764.200	724.000	—
Commesso e Agente tecnico capo	703.000	—	703.000	703.000
Usciere capo e Agente tecnico, Commesso a.p. e Infermiere F.S.	661.000	720.900	661.000	661.000
Usciere	610.700	654.800	637.000	637.000
Inserviente	583.700	622.900	610.000	610.000

(1) Comprende anche il personale dell'A.N.A.S.
(2) Personale direttivo e degli uffici.

N. B. — Per i trattamenti riferiti ai gradi I e II del soppresso ordinamento gerarchico di cui al regio decreto 30 novembre 1923, n. 2395, lo stipendio annuo lordo relativo ai predetti ex gradi, si considera, rispettivamente, di lire 4.327.300 e di lire 4.171.300.

Lo stipendio del segretario comunale generale di I cl., di Comune con popolazione oltre i 250.000 abitanti, e del segretario provinciale di I cl., di Provincia il cui capoluogo abbia più di 250.000 abitanti, è di lire 2.960.400.

Per i restanti segretari comunali e provinciali, valgono i nuovi stipendi previsti dalla presente tabella, avuto riguardo alla parificazione di cui alla tabella *C* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

TABELLA B

Stipendi del personale civile dello Stato non compreso nella tabella A

a) *Personale dei Ministeri*

Funzione o qualifica	Stipendio annuo lordo
INTERNO	
Usciere capo Questura	673.000
Usciere Questura; Vigile permanente con almeno nove anni di servizio	649.000
Vigile permanente con anzianità di servizio da tre a nove anni	607.700
Vigile permanente con meno di tre anni di servizio	595.700
AGRICOLTURA E FORESTE	
Capo piscicultore	685.000
Piscicultore, Preparatore	649.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	
Ispettore centrale di I cl.; Provveditore agli studi I cl.	2.783 400
Ispettore centrale di II cl., Provveditore agli studi di II cl. e Direttore amministrativo dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, delle Accademie d'arte drammatica e di danza	2.252 500
Tecnici laureati capi delle Università e degli Osservatori astronomici e vesuviano	2.162.500
Primi custodi delle Soprintendenze alle antichità e belle arti e qualifiche equiparate; Custodi delle Biblioteche statali, Soprintendenze bibliografiche ed Istituto di patologia del libro	673.000
Custodi delle Soprintendenze alle antichità e belle arti ed altre qualifiche equiparate; Fattorini delle Biblioteche pubbliche statali, Soprintendenze bibliografiche ed Istituto di patologia del libro	643.000
FINANZE	
Custodi di immobili demaniali	652.000
SANITÀ	
Sorvegliante tecnico capo	715.000

Personale impiegatizio del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in servizio presso varie Amministrazioni dello Stato

	Stipendio annuo lordo
ex coeff. 500	2.012.500
» » 402	1.620.000
» » 325	1.299 000
» » 271	1.129.500
» » 229	923.600
» » 202	842 600
» » 180	724.000
» » 131	550.700

b) *Personale dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato*

Funzione o qualifica	Stipendio annuo lordo
Personale dirigente ed esecutivo delle stazioni	
Capo stazione sovrintendente; Capo gestione sovrintendente	1.689.900
Capo stazione superiore; Capo gestione superiore; Interprete superiore	1.501.900
Capo stazione principale; Capo gestione principale; Capo telegrafista principale; Interprete principale	1.325.700
Capo stazione di I cl. a.p.; Capo gestione di I cl. a.p.	1.250.600
Capo stazione di I cl.; Capo gestione di I cl.; Capo telegrafista di I cl.; Interprete di I cl.	1.126.700
Capo stazione di III cl. a.p.; Capo stazione; Capo gestione; Capo telegrafista; Interprete	993.800
Assistente principale di stazione	872.900
Aiutante a.p.; Alunno d'ordine a.p.	827.300
Manovratore capo; Deviatore capo	815.900
Capo squadra manovratori	793.700
Assistente di stazione	773.800
Capo squadra deviatori	768.400
Manovratore	765.400
Deviatore	731.200
Ausiliario di stazione	717.900
Personale dirigente ed esecutivo dei treni	
Capo personale viaggiante superiore	1.340.500
Controllore viaggiante superiore	1.300.900
Capo personale viaggiante principale	1.266.400
Controllore viaggiante principale	1.226.600
Capo personale viaggiante di I cl.	1.126.700
Controllore viaggiante di I cl.	1.101.900
Capo personale viaggiante	1.007.900
Controllore viaggiante	993.800
Capo treno di I cl.	962.300
Capo treno	909.900
Conduttore principale a.p.	828.600
Conduttore	809.900
Assistente viaggiante	765.300
Frenatore	746.600

Funzione o qualifica	Stipendio annuo lordo
Dirigenti dei depositi locomotive e personale esecutivo di macchina	
Capo deposito sovrintendente	1.689.900
Capo deposito superiore	1.501.900
Capo deposito principale	1.325.700
Capo deposito di I cl. a.p.	1.250.600
Capo deposito di I cl.	1.126.700
Capo deposito	1.087.900
Macchinista di I cl.	1.060.100
Macchinista	977.900
Macchinista T.M.	887.600
Aiuto macchinista	850.900
Aiuto macchinista T.M.	765.300
Personale dirigente ed esecutivo della linea	
Sorvegliante principale della linea	1.007.400
Sorvegliante di linea	908.400
Capo squadra della linea	769.700
Operaio dell'armamento	722.200
Cantoniere	677.600
Dirigenti tecnici, verificatori, operai e manovali	
Capo tecnico sovrintendente	1.689.900
Capo tecnico superiore	1.501.900
Capo tecnico principale	1.325.700
Capo tecnico di I cl. a.p.	1.250.600
Capo tecnico di I cl.	1.126.700
Capo tecnico	993.800
Sottocapo tecnico a.p.	901.800
Verificatore	862.200
Operaio specializzato	856.200
Operaio qualif. di I cl.	787.700
Operaio qualificato	744.400
Aiutante operaio a.p.	696.900
Capo squadra manovali	740.200
Manovale	664.400
Ufficiali e personale esecutivo delle navi traghetto	
Comandante di I cl.	1.689.900
Direttore di macchina di I cl.	
Comandante	1.501.900
Direttore di macchina	
Ufficiale navale di I cl.	1.250.600
Ufficiale macchinista di I cl.	
Ufficiale navale	1.126.700
Ufficiale macchinista	
Primo nostromo	
Capo motorista	995.000
Capo elettricista	
Secondo nostromo	
Motorista di I cl.	930.300
Elettricista di I cl.	
Carpentiere di I cl.	
Motorista	844.300
Elettricista	
Marinaio scelto	
Carpentiere	765.300
Fuochista a.p.	
Marinaio	746.600
Carbonaio	655.600

c) *Personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato*

Funzione o qualifica	Stipendio annuo lordo
Carriera esecutiva	
Capo tecnico principale di I cl.	1.439.000
Capo tecnico principale	1.361.700
Computista principale	1.316.700
Applicato tecnico	815.600
Carriera ausiliaria	
Agente custodia di I cl.	950.600
Agente custodia di II cl.	866.600
Agente di controllo di I cl.	806.600
Agente di controllo di II cl.	694.000

d) *Personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda telefoni*

Funzione o qualifica	Stipendio annuo lordo
Carriera esecutiva	
Capo ufficio superiore	1.439.000
Capo turno commutazione	
Capo ufficio I cl.	1.376.700
Ufficiale telefonico superiore	
Capo ufficio	1.173.400
Primo ufficiale telefonico	
Ufficiale postale di I cl.	956.600
Ufficiale telefonico I cl.	
Ufficiale postale II cl.	869.600
Ufficiale telefonico II cl.	
Ufficiale postale III cl.	815.600
Ufficiale telefonico III cl.	
Carriera ausiliaria	
Agente tecnico superiore	950.600
Agente tecnico di I cl.	866.600
Agente tecnico di II cl.	806.600
Agente tecnico di III cl.	694.000
Allievo agente tecnico	634.000

e) *Personale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade*

Funzione o qualifica	Stipendio annuo lordo
Capo cantoniere di I cl. / Capo casellante	869.600
Capo cantoniere di II cl. / Casellante scelto	742.000
Cantoniere scelto / Casellante	694.000
Cantoniere / Aiuto casellante	655.000

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

TABELLA C

Personale docente delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria: personale ispettivo, direttivo e docente degli Istituti e *Scuole di istruzione secondaria*, artistica ed elementare; personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano; personale direttivo delle Scuole di ostetricia.

Qualifica, con indicazione entro parentesi, della relativa classe di stipendio	Stipendio annuo lordo
Professore universitario (I)	4.171.300
Professore universitario (II)	3.895.600
Professore universitario (III), Direttore di Conservatorio di musica o di Accademia di arte drammatica o di Accademia di danza (II)	3.217.400
Professore universitario (IV); Preside di 1ª categoria (II); Direttore di Conservatorio di musica o di Accademia d'arte drammatica o di Accademia di danza (I); Direttore di istituto d'arte (II); Professore di 1° ruolo (III).	2.814.900
Professore universitario (V); Assistente universitario (I); Preside di 1ª categoria (I); Preside di 2ª categoria (II); Professore di ruolo *A* (V); Direttore di istituto d'arte (I); Direttore di scuola d'arte (II); Professore di 1° ruolo (II); Professore di 2° ruolo (III); Professore di 3° ruolo (V); Ispettore scolastico; Astronomo capo degli Osservatori astronomici; Ricercatore capo dell'Osservatorio vesuviano	2.332.700
Preside di 2ª categoria (I); Professore di ruolo *A* (IV); Professore di ruolo *B* (IV); Direttore di scuola d'arte (I); Professore di 3° ruolo (IV); Professore di 4° ruolo (IV); Direttore didattico	2.099.600
Assistente universitario (II); Primo astronomo degli osservatori astronomici; Primo ricercatore dell'Osservatorio vesuviano	2.012.500
Professore di ruolo *A* (III); Professore di 1° ruolo (I); Professore di 2° ruolo (II); Professore di 3° ruolo (III)	1.812.600
Assistente universitario (III); Astronomo degli osservatori astronomici; Ricercatore dell'Osservatorio vesuviano	1.691.100
Professore di ruolo *A* (II); Professore di ruolo *B* (III); Professore di ruolo *C* (IV); Insegnante tecnico pratico (IV); Professore di 2° ruolo (I); Professore di 3° ruolo (II); Professore di 4° ruolo (III); Insegnante d'arte applicata (IV); Maestro elementare (IV); Direttore delle scuole di ostetricia	1.620.000
Assistente universitario (IV); Professore di ruolo *A* (I); Professore di ruolo *B* (II); Professore di ruolo *C* (III); Insegnante tecnico pratico (III); Professore di 3° ruolo (I); Professore di 4° ruolo (II); Insegnante d'arte applicata (III); Maestro elementare (III); Aiuto astronomo degli osservatori astronomici; Aiuto ricercatore dell'Osservatorio vesuviano	1.274.500
Professore di ruolo *B* (I); Professore di ruolo *C* (II); Insegnante tecnico pratico (II); Professore di 4° ruolo (I); Insegnante d'arte applicata (II); Maestro elementare (II)	1.066.800
Professore di ruolo *C* (I); Insegnante tecnico pratico (I); Insegnante d'arte applicata (I); Maestro elementare (I)	896.600

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

TABELLA D

Retribuzione del personale civile non di ruolo dello Stato

Categoria	Ministeri	Amministrazione poste e telecomunicazioni	Amministrazione monopoli di stato
I - A	797.700	827.700	797.700
I - B	694.100	718.100	694.100
II	649.100	682.100	649.100
III	589.800	643.100	616.100
IV	565.800	610.100	592.100

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

TABELLA E

Sipendi o paghe degli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, *delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia* e forestali dello Stato. Paghe degli appuntati e militi dell'Arma dei carabinieri e dei pari grado dei Corpi predetti.

Grado	Stipendio e paga annui lordi
a) *Ufficiali*	
Generale Corpo d'armata e gradi corrispondenti	4.160.700
Generale divisione e gradi corrispondenti	3.861.200
Generale di brigata e gradi corrispondenti	3.215.800
Colonnello e gradi corrispondenti	2.576.000
Ten. colonnello e gradi corrispondenti	2.127.700
Maggiore e gradi corrispondenti	1.678.700
Capitano e gradi corrispondenti	1.371.900
Tenente e gradi corrispondenti	1.088.500

Grado	Stipendio e paga annui lordi
Sottotenente e gradi corrispondenti in s.p.e. e delle categorie del congedo trattenuto o richiamato d'autorità	917.600
Sottotenente e gradi corrispondenti delle categorie del congedo in servizio di prima nomina oppure trattenuto o richiamato a domanda . .	842.600
b) *Sottufficiali*	
Aiutante di battaglia, Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti .	1.129.500
Maresciallo capo e gradi corrispondenti . .	923.600
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti .	842.600
Sergente maggiore e gradi corrispondenti . .	724.000
Vice brigadiere	645.900
Sergente e gradi corrispondenti	539.800
c) *Appuntati e militi dell'Arma dei carabinieri e pari grado degli altri Corpi di polizia*	
Appuntato e gradi corrispondenti .	693.800
Carabiniere in servizio continuativo e pari grado in uguale posizione di stato .	639.800
Carabiniere e gradi corrispondenti raffermati .	596.800
Carabiniere e gradi corrispondenti in ferma volontaria	582.500
Carabiniere ausiliario	558.500

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

TABELLA *F*

Stipendi dei professori ed assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina.

Funzione o qualifica	Stipendio annuo lordo
a) *Professori*	
All'atto della nomina a straordinario . . .	1.620.000
All'atto della nomina ad ordinario . . .	2.012.500
Dopo 5 anni dalla nomina ad ordinario . .	2.693.400
Dopo 4 anni dall'attribuzione della precedente misura dello stipendio	3.619.900
Dopo 4 anni dall'attribuzione della precedente misura dello stipendio	3.895.600
b) *Assistenti*	
All'atto della nomina in ruolo	1.129.500
Dopo due anni dalla nomina in ruolo (1) . .	1.299.000
Dopo otto atti dall'attribuzione della precedente misura dello stipendio (1)	1.620.000

(1) e salvo le particolari norme di cui all'art. 4 della legge 9 febbraio 1963, n. 248.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

TABELLA *G*

Importo lordo delle paghe dovute al personale salariato dello Stato

	Ministeri (1)	Amministrazione delle poste e telecomunicazioni: Azienda telefoni	Amministrazione dei monopoli di Stato
Capi operai	815.800	815.800	866.800
Capi d'arte	—	—	806.800
Operai specializzati	698.300	685.200	785.800
Operai tecnici di lavorazione . . .	—	—	734.900
Operai qualificati e Primi verificatori	648.600	655.200	719.900
Operai comuni di I cl.; Verificatori	—	—	679.200
Operai comuni (2)	610.900	637.200	637.200
Manovali	601.900	628.200	—
Operaie addette a lavori tipic. femm. (3) . .	574.900	—	—
Apprendisti	506.600	—	—

(1) Compresi i salariati dell'A.N.A.S.
(2) Comprese le operaie appartenenti alla 5a categoria del ruolo speciale ad esaurimento, di cui alla tabella *B* della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.
(3) Comprese le operaie appartenenti alla 6a categoria del ruolo speciale ad esaurimento, di cui alla tabella *B* della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1965, n. 374.

Conglobamento dell'indennità mensile nello stipendio dei magistrati ordinari, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa, per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, modificata dall'art. 35 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono sostituiti con quelli rispettivamente indicati nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Fermo quanto disposto all'art. 6, comma terzo, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del precedente articolo 1, sono utili per gli effetti contemplati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, concernente il conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale. Valgono, in quanto applicabili, le restanti disposizioni contenute nello stesso decreto.

Art. 3.

E' soppressa l'indennità mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1965.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1965

SARAGAT

MORO — REALE — ANDREOTTI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 180. — VILLA

TABELLA

Stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonchè degli avvocati e procuratori dello Stato.

MAGISTRATURA ORDINARIA	Stipendio annuo lordo
A) *Funzioni di magistrato di Corte di cassazione:*	
Primo Presidente della Corte di cassazione	7.876.900
Procuratore generale della Corte di cassazione, Presidente aggiunto della Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	6.745.500
Presidenti di Sezione della Corte di cassazione ed equiparati	6.082.700
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	5.419.900
B) *Funzioni di magistrato di Corte di appello:*	
Consiglieri ed equiparati	4.157.100
C) *Funzioni di magistrato di Tribunale:*	
Giudici ed equiparati	3.285.700
Aggiunti giudiziari	2.062.900
Uditori giudiziari dopo sei mesi	1.637.200
Uditori giudiziari	1.397.200
CONSIGLIO DI STATO, CORTE DEI CONTI, GIUSTIZIA MILITARE, AVVOCATURA DELLO STATO	
Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato	6.745.500
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice avvocati generali dello Stato	6.082.700
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti avvocati generali	5.419.900
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratori militari, Vice avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina	4.157.100
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Vice procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti Avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato	3.285.700
Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di prima classe, Procuratori dello Stato dopo 4 anni dalla nomina	2.914.300
Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di seconda classe, Procuratori dello Stato	2.715.400
Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di terza classe, Sostituti procuratori dello Stato	2.062.900
Uditori giudiziari militari, Procuratori aggiunti dello Stato	1.637.200

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(4151313) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.